

**CIRCOLARE INFORMATIVA 25/07**

Milano, 18 dicembre 2007

**OGGETTO:** Nuova normativa di vigilanza prudenziale

Si trasmettono, per opportuna informativa agli Associati, alcuni chiarimenti di Banca d'Italia in ordine all'applicazione della nuova normativa di vigilanza prudenziale.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale  
Prof. Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
ABF FACTORING	Ettore SINNONA	SCIUME' & ASSOCIATI	Marco CUPIDO
AOSTA FACTOR	Enrico DEHO'	SEFIN	Claudia NEGRI
BANCA CARIGE	Elvio BORRA	STONE	Simona DI VARA
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	STUDIO LEG. ASSOCIATO in associazione con Clifford Chance	Rita RIPPA
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Direzione generale	STUDIO LEG. GIOVANARDI FATTORI	Segreteria generale
BCC FACTORING	Direzione generale	STUDIO LEG. AVV. PILATO	Paolo VERRECCHIA
CBI FACTOR	Gianpiero BERTOLI	STUDIO LEG. PERNIGOTTO E ASS.	Enrico PERNIGOTTO
CENTRO FACTORING	Servizio Affari generali	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
COFACE FACTORING ITALIA	Direzione generale		
CREDEMFACTOR	Direzione generale		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENEL.FACTOR	Direzione generale		
FACTORCOOP	Direzione generale		
FARMAFACTORING	Direzione generale		
FERCREDIT	Rossella BOGINI		
FIDIS	Luigi MATTA		
FORTIS COMMERCIAL FINANCE	Direzione generale		
GE CAPITAL FINANCE	Direzione generale		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Luca PIGHI		
GENERALFINANCE	Direzione generale		
IBM ITALIA SERV. FINANZ.	Gianfranco LANZA		
IFITALIA	Direzione generale		
INTESA MEDIOFACTORING	Sandra MALANCA		
INTESA SANPAOLO	Direzione generale		
ITALEASE FACTORIT	Antonio DE MARTINI		
ITALEASE FINANCE	Andrea PERIN		
MCC - MEDIOCREDITO CENTRALE	Marcello MESSINA		
MPS Leasing & Factoring	Direzione generale		
RIESFACTORING	Rossano FOLZINI		
SERFACTORING	Direzione generale		
SG FACTORING	Direzione generale		
SIDERFACTOR	Gianpiero BERTOLI		
SIS.PA.	Gianluigi RIVA		
TEX FACTOR	Gianpiero BERTOLI		
UNICREDIT FACTORING	Fausto GALMARINI		

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

SERVIZIO VIGILANZA SULL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA (846)

*Oggetto:* Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale: quesiti sulla concentrazione dei rischi.

In relazione al 7° aggiornamento del 9.7.2007 della Circolare 216 (Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'Elenco Speciale) che ha introdotto la normativa di vigilanza prudenziale "equivalente" per gli intermediari finanziari sono pervenuti alcuni quesiti in merito alla disciplina sulla concentrazione dei rischi.

## **1. Posizioni di rischio nei confronti delle società del gruppo di appartenenza**

Le precedenti Istruzioni di vigilanza in materia di concentrazione dei rischi prevedevano una specifica esclusione dalle posizioni di rischio dei "crediti acquistati da terzi e vantati nei confronti di società appartenenti al gruppo dell'intermediario finanziario".

La nuova normativa non contiene alcuna specifica disposizione con riferimento a tale fattispecie.

In considerazione dell'impatto che le nuove norme potranno potenzialmente avere sugli intermediari finanziari che operano principalmente con le società del gruppo (c.d. *captive*), è stato chiesto se, anche nel nuovo quadro regolamentare, possano essere escluse dalla concentrazione dei rischi le posizioni verso le società del gruppo di appartenenza.

In proposito, si ha preliminarmente presente che la nuova normativa prudenziale per gli intermediari finanziari ha introdotto una disciplina basata sui requisiti patrimoniali a fronte dei rischi tipici dell'attività di intermediazione (credito, controparte, mercato, cambio, operativi); di conseguenza, il rischio di credito nei confronti delle società del gruppo di appartenenza viene ora fronteggiato mediante la previsione di una dotazione patrimoniale minima obbligatoria. Inoltre, gli intermediari sono tenuti a valutare il rischio di concentrazione nell'ambito del processo di determinazione del capitale interno (cfr. "Istruzioni di vigilanza sugli Intermediari Finanziari iscritti nell'elenco speciale", Capitolo V, Sez. XI).

In relazione a quanto sopra, si fa presente che, limitatamente alla disciplina sulla concentrazione dei rischi - per il periodo transitorio fino al 31.12.2011 - possono essere escluse le posizioni di rischio relative a crediti acquistati da terzi e vantati nei confronti delle società appartenenti al gruppo di appartenenza dell'intermediario.

## **2. Applicazione del limite "globale"**

Il Capitolo V, Sezione X, delle suddette Istruzioni di Vigilanza stabilisce che l'ammontare complessivo dei grandi rischi va contenuto entro il limite "globale" pari a otto volte il patrimonio di vigilanza.

Tale disposizione, presente nella precedente regolamentazione sulla concentrazione dei rischi degli intermediari finanziari, ma non applicata in quanto era prevista una proroga, non è esplicitamente richiamata tra le disposizioni transitorie, vigenti fino al 31.12.2011 (cfr. Sezione X, par. 3.3).

Di conseguenza, è stato chiesto se il limite "globale" debba applicarsi anche durante la fase transitoria (1.1.2008-31.12.2011).

Al riguardo, si precisa che per la durata del periodo transitorio resta esclusa l'applicazione del limite "globale" dei grandi rischi.

\*

\*

\*

Si pregano le Filiali di trasmettere il contenuto del presente messaggio agli intermediari finanziari iscritti

nell'elenco speciale (ad esclusione delle società per la cartolarizzazione dei crediti) aventi sede nelle rispettive zone di competenza territoriale.

Distinti saluti.

F. Saccomanni